

# Gazzetta ufficiale

# L 118

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

56° anno  
30 aprile 2013

Sommario

### II Atti non legislativi

#### ACCORDI INTERNAZIONALI

2013/206/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE** ..... 1

2013/207/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà** ..... 3

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione, del 29 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica** ..... 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 393/2013 della Commissione, del 29 aprile 2013, che modifica i regolamenti (CE) n. 1120/2009 e (CE) n. 1122/2009 relativamente ai criteri di ammissibilità e all'obbligo di notifica per quanto riguarda le varietà di canapa per l'attuazione dei regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori** ..... 15
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 394/2013 della Commissione, del 29 aprile 2013, che modifica, per quanto riguarda la sostanza monepantel, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>** ..... 17

Prezzo: 3 EUR

(segue)

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 395/2013 della Commissione, del 29 aprile 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .....	19
---	----

#### DECISIONI

2013/208/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione .....** 21

2013/209/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 aprile 2013, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri, relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2012 [notificata con il numero C(2013) 2444] .....** 23

2013/210/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 aprile 2013, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2012 [notificata con il numero C(2013) 2454] .....** 30

2013/211/UE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2013/10) .....** 37

#### ORIENTAMENTI

2013/212/UE:


- ★ **Indirizzo della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2013/11) .....** 43

---

### III Altri atti

#### SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Raccomandazione n. 93/13/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 21 febbraio 2013, relativa a un piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari .....** 44



## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

(2013/206/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(2)</sup> («l'accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XXI.
- (3) L'allegato XXI dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme specifiche in materia di statistiche.
- (4) È opportuno integrare nell'accordo SEE, con determinati adattamenti per la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein, il regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione, del 22 giugno 2012, che modifica, per quanto concerne l'aggiornamento delle esigenze in termini di dati e delle

definizioni, il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero <sup>(3)</sup>.

- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE.
- (6) La posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
E. GILMORE

<sup>(1)</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 166 del 27.6.2012, pag. 22.

PROGETTO DI  
**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2013**  
**del ...**  
**che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione, del 22 giugno 2012, che modifica, per quanto concerne l'aggiornamento delle esigenze in termini di dati e delle definizioni, il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero<sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il punto 19 s [Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è così modificato:

1) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0555**: Regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione, del 22 giugno 2012 (GU L 166 del 27.6.2012, pag. 22).»;

2) il testo dell'adattamento è sostituito dal seguente:

«a) I punti 1 e 2 della tavola 1 dell'allegato I non si applicano alla Norvegia.

b) La tavola 1 dell'allegato I non si applica all'Islanda anteriormente al maggio 2017.

c) Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

*Articolo 2*

I testi del regolamento (UE) n. 555/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore ..., a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari  
del Comitato misto SEE

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 27.6.2012, pag. 22.

<sup>(\*)</sup> [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

(2013/207/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(2)</sup> («l'accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31.
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme particolari sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE alle azioni finanziate a titolo delle linee del bilancio 04 01 04 08 e 04 03 05 per l'esercizio finanziario 2013.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE.

(6) La posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

*Per il Consiglio**Il presidente*

E. GILMORE

<sup>(1)</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

PROGETTO DI  
**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. .../2013**  
del  
**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includervi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE al fine di consentire che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 5, paragrafi 5 e 12, del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

i termini «esercizio finanziario 2012» sono sostituiti da «esercizi finanziari 2012 e 2013».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

*I segretari  
del Comitato misto SEE*

---

(\*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 392/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2013

**che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano, immettono sul mercato, importano o esportano prodotti ottenuti rispettando le norme di produzione previste in tale regolamento devono sottoporre la loro impresa al sistema di controllo di cui all'articolo 27 dello stesso regolamento. Le modalità di applicazione del sistema di controllo sono previste al titolo IV del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli <sup>(2)</sup>.
- (2) Nell'ambito di tale sistema di controllo gli operatori devono registrare la loro impresa presso l'autorità competente, comunicando le informazioni sul pertinente organismo di controllo, e sottoscrivere una dichiarazione attestante che operano conformemente alle norme sulla produzione biologica e che, in caso d'infrazioni o di irregolarità, accettano l'applicazione di misure volte ad assicurare il rispetto di tale normativa.
- (3) L'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 prevede la comunicazione di informazioni su irregolarità o infrazioni che incidono sulla qualificazione di un prodotto come biologico. Ai fini di una maggiore efficienza, è opportuno che gli operatori informino le loro autorità od organismi di controllo di ogni irregolarità o infrazione che incide sulla qualificazione del prodotto come biologico, nonché dei prodotti biologici che ricevono da altri operatori.
- (4) Alla luce dell'esperienza acquisita attuando il sistema di controllo e nell'interesse del settore biologico, è opportuno definire il numero minimo di campioni che l'autorità di controllo e gli organismi di controllo debbono prelevare e analizzare ogni anno basandosi su una valutazione generale del rischio di non conformità alle norme di produzione biologica. Ove le autorità o gli organismi di controllo abbiano il sospetto che vengano usati prodotti non autorizzati ai fini della produzione biologica, devono prelevare e analizzare campioni di tali prodotti. In questi casi non è previsto un numero minimo di campioni. Le autorità o gli organismi di controllo possono altresì prelevare e analizzare campioni in qualsiasi altra circostanza al fine di rilevare inadempimenti degli obblighi dell'Unione sulla produzione biologica.
- (5) Alla luce dell'esperienza acquisita attuando il sistema di controllo e nell'interesse del settore biologico, è opportuno prevedere la trasmissione delle pertinenti informazioni nei casi in cui l'operatore o gli appaltatori dell'operatore siano controllati da autorità o organismi di controllo differenti oppure qualora gli operatori o i loro appaltatori cambino autorità o organismo di controllo. Per gestire il sistema di controllo dovrebbe essere realizzato uno scambio di informazioni adeguato con trasmissione dei fascicoli di controllo di tali operatori nel rispetto delle esigenze di tutela dei dati personali, di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(3)</sup>. Gli operatori dovrebbero accettare la trasmissione e lo scambio dei dati, nonché di tutte le informazioni relative alla loro attività, nell'ambito del sistema di controllo.
- (6) Al fine di garantire un'applicazione uniforme del sistema di controllo ed evitare ambiguità, è opportuno inserire nel regolamento (CE) n. 889/2008 una definizione del termine «fascicolo di controllo».
- (7) La certificazione elettronica è menzionata all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, in relazione al modello dei documenti giustificativi. È opportuno precisare che, in caso di certificazione elettronica, non occorre la firma del documento giustificativo qualora la sua autenticità sia altrimenti provata con modalità elettroniche a prova di manomissione.

<sup>(1)</sup> GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (8) L'esperienza ha dimostrato che sono necessarie precisazioni in materia di scambio di informazioni tra Stati membri, nei casi in cui uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni riguardanti la conformità dei prodotti importati a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici da paesi terzi <sup>(1)</sup>.
- (9) È inoltre opportuno illustrare la procedura riguardante lo scambio di informazioni tra Stati membri nei casi di irregolarità o di infrazioni, tenendo conto delle migliori pratiche stabilite dal 2009 in poi.
- (10) Onde garantire la coerenza con l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale <sup>(2)</sup>, è importante precisare che gli Stati membri devono garantire all'organismo pagatore sufficienti informazioni sui controlli effettuati qualora i controlli non siano effettuati da detto organismo pagatore.
- (11) A norma dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, gli Stati membri sono tenuti a indicare nella relazione annuale qualsiasi modifica del piano di controllo nazionale pluriennale volta a tener conto, tra l'altro, delle nuove normative. La Commissione dovrebbe disporre dei dati e delle informazioni necessarie riguardanti la vigilanza effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri in materia di produzione biologica. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere invitati a modificare il loro piani di controllo nazionali al fine di integrarvi detta vigilanza e indicare tali modifiche e i pertinenti dati relativi alla produzione biologica nella relazione annuale di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004. Gli Stati membri dovrebbero poter presentare i dati in materia di produzione biologica in un capitolo separato nel piano di controllo nazionale e nella relazione annuale.
- (12) Oltre agli obblighi in materia di controlli di cui al regolamento (CE) n. 882/2004, il titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007 e il regolamento (CE) n. 889/2008 prevedono disposizioni più specifiche in merito ai controlli nel settore biologico. Qualora l'autorità competente deleghi i compiti di controllo a organismi di controllo, che sono soggetti privati, il regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce requisiti e obblighi più dettagliati che ogni organismo di controllo deve soddisfare.
- (13) L'esperienza ha dimostrato che le norme specifiche sui controlli in materia di produzione biologica devono essere più dettagliate, in particolare per rafforzare la vigilanza delle autorità competenti sugli organismi di controllo cui sono stati delegati compiti di controllo. Occorre inserire tali norme quali prescrizioni minime uniformi nel sistema di controllo istituito dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.
- (14) È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri dispongano di procedure documentate per delegare i compiti agli organismi di controllo e per vigilare su di essi al fine di assicurare che siano rispettate le prescrizioni regolamentari.
- (15) Occorre migliorare lo scambio di informazioni all'interno degli Stati membri, fra gli Stati membri, e fra gli Stati membri e la Commissione in materia di vigilanza effettuata dalle autorità competenti nonché adottare prescrizioni minime uniformi.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.
- (17) Ai fini dell'efficienza del regime di controllo, gli elementi integrativi, aggiunti dal presente regolamento, che devono essere contenuti nell'impegno previsto nella dichiarazione che l'operatore è tenuto a sottoscrivere a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008, dovrebbero valere anche per gli operatori che hanno firmato tale dichiarazione prima della data di applicazione del presente regolamento.
- (18) Ai fini di una transizione fluida dal sistema di controllo attuale al sistema modificato, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, è aggiunta la seguente lettera s):
  - «s) “fascicolo di controllo” l'insieme delle informazioni e dei documenti trasmessi, ai fini del sistema di controllo, alle autorità competenti dello Stato membro o alle autorità e agli organismi di controllo da un operatore soggetto al sistema di controllo di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 834/2007, ivi comprese tutte le pertinenti informazioni e i documenti relativi a tale operatore, o alle attività di tale operatore, di cui dispongano le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo, ad eccezione di informazioni o documenti che non hanno incidenza sul funzionamento del sistema di controllo.»;
- 2) all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, sono aggiunte le seguenti lettere da d) a h):

<sup>(1)</sup> GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

- d) accettare, qualora l'operatore e/o gli appaltatori di tale operatore siano controllati da autorità o organismi di controllo differenti, conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali autorità od organismi;
- e) accettare, qualora l'operatore e/o gli appaltatori di tale operatore cambino autorità od organismo di controllo, la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all'autorità o all'organismo di controllo successivo;
- f) accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l'autorità competente e l'autorità o l'organismo di controllo;
- g) accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per un periodo di almeno cinque anni;
- h) accettare di informare quanto prima le competenti autorità di controllo o le autorità/organismi di controllo di qualsiasi irregolarità o infrazione riguardante la qualificazione biologica del loro prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da altri operatori o appaltatori.»
- 3) all'articolo 65, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità o l'organismo di controllo deve prelevare campioni da analizzare per individuare i prodotti non autorizzati nella produzione biologica, per verificare la conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica o al fine di rilevare eventuali contaminazioni da parte di prodotti non autorizzati nella produzione biologica. Il numero di campioni che l'autorità o l'organismo di controllo deve prelevare e analizzare ogni anno corrisponde ad almeno il 5 % del numero degli operatori soggetti al suo controllo. La selezione degli operatori presso i quali si devono prelevare i campioni è effettuata in base a una valutazione generale del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica. Tale valutazione tiene conto di tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione.

L'autorità o l'organismo di controllo preleva campioni da analizzare in tutti i casi in cui si sospetti l'uso di prodotti o tecniche non autorizzati nella produzione biologica. In tali casi non si applica un numero minimo di campioni da prelevare e analizzare.

L'autorità o l'organismo di controllo può altresì prelevare e analizzare campioni in qualsiasi altra circostanza al fine di individuare i prodotti non autorizzati nella produzione biologica, per verificare la conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica o al fine di rilevare eventuali contaminazioni da parte di prodotti non autorizzati nella produzione biologica.»

- 4) all'articolo 68, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«In caso di certificazione elettronica di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, non occorre la firma, nel riquadro 8 del documento giustificativo, qualora

l'autenticità del documento stesso sia altrimenti provata con modalità elettroniche a prova di manomissione.»;

- 5) gli articoli 92 e 92 bis sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 92

**Scambio di informazioni fra autorità di controllo, organismi di controllo e autorità competenti**

1. Se l'operatore e/o gli appaltatori dell'operatore sono controllati da autorità od organismi di controllo differenti, le autorità o gli organismi di controllo si scambiano le pertinenti informazioni sulle operazioni soggette al loro controllo.

2. Qualora gli operatori e/o gli appaltatori cambino autorità od organismo di controllo, la modifica viene comunicata quanto prima all'autorità competente dalle autorità o dagli organismi di controllo interessati.

L'autorità o l'organismo di controllo precedente trasmette gli elementi pertinenti del fascicolo di controllo dell'operatore interessato e le relazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, all'autorità o all'organismo di controllo successivo.

La nuova autorità od organismo di controllo garantisce che i casi di non conformità, indicati nella relazione dall'autorità od organismo di controllo precedente, siano stati risolti o siano in corso di soluzione da parte dell'operatore.

3. Qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, l'autorità o l'organismo di controllo di detto operatore informa immediatamente l'autorità competente.

4. Qualora un'autorità o un organismo di controllo rilevi irregolarità o infrazioni che incidono sulla qualificazione biologica dei prodotti, ne informa quanto prima l'autorità competente dello Stato membro che l'ha designato o autorizzato conformemente all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.

L'autorità competente può inoltre esigere, di propria iniziativa, di ottenere qualsiasi altra informazione sulle irregolarità o infrazioni.

In casi di irregolarità o di infrazioni constatate, riguardanti prodotti posti sotto il controllo di altre autorità od organismi di controllo, informa parimenti tali autorità od organismi di controllo quanto prima.

5. Gli Stati membri adottano le opportune misure e stabiliscono procedure documentate per consentire lo scambio di informazioni tra tutte le autorità di controllo che hanno designato e/o tutti gli organismi di controllo autorizzati in conformità all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007, ivi comprese procedure per lo scambio di informazioni volte a verificare i documenti giustificativi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

6. Gli Stati membri adottano le opportune misure e stabiliscono procedure documentate intese a garantire che informazioni sui risultati delle ispezioni e visite di cui all'articolo 65 siano comunicate all'organismo pagatore in funzione delle necessità da questo indicate a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 65/2011 (\*).

#### Articolo 92 bis

#### **Scambio di informazioni fra i diversi Stati membri e la Commissione**

1. Qualora uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni inerenti all'applicazione del presente regolamento, per un prodotto proveniente da un altro Stato membro e che reca le indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo III e/o all'allegato XI del presente regolamento, ne informa quanto prima lo Stato membro che ha designato l'autorità o ha autorizzato l'organismo di controllo, gli altri Stati membri e la Commissione, tramite il sistema di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Qualora uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni riguardanti la conformità dei prodotti importati a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 o 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 con gli obblighi previsti da detto regolamento o dal regolamento (CE) n. 1235/2008, ne informa quanto prima gli altri Stati membri e la Commissione, tramite il sistema di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del presente regolamento.

3. Qualora uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni riguardanti la conformità dei prodotti importati a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 agli obblighi previsti da detto regolamento e dal regolamento (CE) n. 834/2007, ne informa quanto prima lo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione, tramite il sistema di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del presente regolamento. La notifica è inviata agli altri Stati membri e alla Commissione nei casi in cui l'irregolarità o l'infrazione sia constatata per prodotti per i quali lo Stato membro stesso abbia rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008.

4. Lo Stato membro che riceve una notifica relativa a prodotti non conformi, ai sensi dei paragrafi 1 o 3, o lo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 per un prodotto per il quale sia stata constatata un'irregolarità o un'infrazione, indaga sull'origine di detta irregolarità o infrazione e adotta immediatamente i provvedimenti adeguati.

Informa lo Stato membro che ha inviato la notifica, gli altri Stati membri e la Commissione dei risultati dell'indagine e dei provvedimenti adottati rispondendo alla notifica originaria tramite il sistema di cui all'articolo 94, paragrafo 1. La risposta deve essere inviata entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data della notifica originaria.

5. Lo Stato membro che ha inviato la notifica originaria può, se del caso, chiedere allo Stato membro interpellato informazioni supplementari. In ogni caso, dopo aver ricevuto la risposta o le informazioni supplementari dallo Stato membro interpellato, lo Stato membro che ha inviato la notifica originaria inserisce le annotazioni e gli aggiornamenti dovuti nel sistema di cui all'articolo 94, paragrafo 1.

#### Articolo 92 ter

#### **Pubblicazione delle informazioni**

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico con le modalità opportune, compresa la pubblicazione su Internet, gli elenchi aggiornati di cui all'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 834/2007 contenenti i documenti giustificativi aggiornati rilasciati a ciascun operatore, in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento e utilizzando il modello figurante all'allegato XII del presente regolamento. Gli Stati membri rispettano le disposizioni relative alla tutela dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*).

(\*) GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.

(\*\*) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.»;

6) al titolo IV è aggiunto il seguente capo 9:

#### «CAPO 9

#### **Vigilanza da parte delle autorità competenti**

##### Articolo 92 quater

#### **Attività di vigilanza relative agli organismi di controllo**

1. L'attività di vigilanza da parte delle autorità competenti che delegano compiti di controllo a organismi di controllo, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, s'incentra sulla valutazione delle prestazioni operative di tali organismi di controllo, tenendo conto dei risultati del lavoro dell'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

Detta attività di vigilanza comprende una valutazione delle procedure interne degli organismi di controllo riguardanti i controlli, la gestione e l'esame dei fascicoli di controllo alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007, nonché la verifica del trattamento delle non conformità e il trattamento dei ricorsi e dei reclami.

2. Le autorità competenti esigono dagli organismi di controllo che presentino una documentazione inerente alla loro procedura di analisi dei rischi.

La procedura di analisi dei rischi dev'essere realizzata in modo che:

a) il risultato dell'analisi dei rischi costituisca la base per determinare l'intensità delle ispezioni annuali e delle visite annunciate o senza preavviso;

- b) siano eseguite, a norma dell'articolo 65, paragrafo 4, ulteriori visite di controllo a campione sul 10 % almeno degli operatori sotto contratto a seconda della categoria di rischio;
- c) almeno il 10 % di tutte le ispezioni e visite effettuate a norma dell'articolo 65, paragrafi 1 e 4, sia effettuato senza preavviso;
- d) la scelta degli operatori da sottoporre a ispezioni e visite senza preavviso sia determinata in base all'analisi dei rischi e tali ispezioni e visite siano programmate in funzione del livello di rischio.

3. Le autorità competenti che delegano compiti di controllo agli organismi di controllo verificano che il personale di detti organi abbia sufficienti conoscenze, fra cui conoscenze degli elementi di rischio riguardanti la qualificazione del prodotto come biologico, qualifiche, formazione ed esperienza sufficienti nell'ambito della produzione biologica in generale e della pertinente normativa dell'Unione, in particolare, e che siano in vigore norme adeguate in materia di avvicendamento degli ispettori.

4. Le autorità competenti dispongono di procedure documentate per delegare compiti agli organismi di controllo, a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 834/2007, nonché per la vigilanza in conformità a tale articolo, che specifica altresì le informazioni che gli organismi di controllo devono presentare.

#### Articolo 92 quinquies

##### Elenco di misure in casi di irregolarità e infrazioni

Le autorità competenti adottano e comunicano agli organismi cui sono stati delegati compiti di controllo, un elenco che riporta almeno le infrazioni e irregolarità riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare qualora constatinò infrazioni o irregolarità da parte degli operatori attivi nella produzione biologica soggetti al loro controllo.

Le autorità competenti possono aggiungere nell'elenco, di propria iniziativa, altre informazioni pertinenti.

#### Articolo 92 sexies

##### Ispezione annuale degli organismi di controllo

Le autorità competenti organizzano un'ispezione annuale degli organismi di controllo cui sono stati delegati compiti di controllo a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007. Ai fini dell'ispezione annuale, l'autorità competente tiene conto dei risultati dei lavori dell'organismo nazionale di accreditamento come definito all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008. Durante l'ispezione annuale, l'autorità competente verifica in particolare:

- a) che si operi in conformità con la procedura di controllo standard dell'organismo di controllo, qual'è stata presentata da tale organismo all'autorità competente a norma dell'articolo 27, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007;

- b) che l'organismo di controllo disponga di personale in numero sufficiente e adeguatamente qualificato ed esperto come previsto all'articolo 27, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sia stata realizzata la formazione sui rischi riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti;
- c) che l'organismo di controllo disponga e si avvalga di procedure e modelli documentati nelle materie seguenti:
  - i) l'analisi annuale del rischio conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;
  - ii) la preparazione di una strategia di campionamento basata sui rischi e l'esecuzione del campionamento e delle analisi di laboratorio;
  - iii) lo scambio di informazioni con gli altri organismi di controllo e con le autorità competenti;
  - iv) il controllo iniziale e i successivi controlli degli operatori soggetti al suo controllo;
  - v) l'attuazione dell'elenco delle misure da applicare in caso di infrazioni o irregolarità e il relativo follow-up;
  - vi) il rispetto delle esigenze di tutela dei dati personali degli operatori sotto il suo controllo, come stabilito dagli Stati membri in cui opera detta autorità competente e in conformità con la direttiva 95/46/CE.

#### Articolo 92 septies

##### Dati sulla produzione biologica nel piano di controllo nazionale pluriennale e nella relazione annuale

Gli Stati membri garantiscono che i piani di controllo nazionali pluriennali di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 comprendano la vigilanza sui controlli effettuati sulla produzione biologica a norma del presente regolamento e includano informazioni specifiche relative a tale vigilanza, di seguito denominate "dati sulla produzione biologica", nella relazione annuale di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004. I dati sulla produzione biologica riguardano le materie elencate nell'allegato XIII *ter* del presente regolamento.

I dati sulla produzione biologica si basano su informazioni relative ai controlli eseguiti dagli organismi di controllo e/o dalle autorità di controllo e su audit effettuati dall'autorità competente.

Detti dati sono presentati a partire dal 2015 per l'anno 2014 in base ai modelli figuranti all'allegato XIII *quater*.

Gli Stati membri possono inserire i dati sulla produzione biologica come capitolo relativo alla produzione biologica del piano nazionale di controllo e della relazione annuale.

(\*) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.»;

- 7) sono inseriti i nuovi allegati XIII *ter* e XIII *quater*, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2***Disposizione transitoria**

Le lettere da d) a h) dell'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 889/2008, aggiunte dall'articolo 1, punto 2, del presente regolamento, si applicano anche agli operatori che hanno sottoscritto la dichiarazione di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 prima della data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 3***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2013

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

«ALLEGATO XIII ter

**Materie che l'autorità nazionale competente deve integrare nei dati sulla produzione biologica di cui all'articolo 92 septies**

1. Informazioni relative all'autorità competente per la produzione biologica
    - organismo che costituisce l'autorità competente
    - risorse disponibili per l'autorità competente
    - descrizione degli audit effettuati dall'autorità competente (effettuati da chi e come)
    - procedura documentata dell'autorità competente
  2. Descrizione del sistema di controllo per la produzione biologica
    - sistema di organismi di controllo e/o autorità di controllo
    - operatori registrati soggetti al sistema di controllo — ispezione minima annuale
    - modalità di applicazione del metodo basato sul rischio
  3. Informazioni sugli organismi autorità di controllo
    - elenco degli organismi/autorità di controllo
    - compiti delegati agli organismi di controllo/assegnati alle autorità di controllo
    - vigilanza degli organi di controllo cui spettano compiti delegati (effettuata da chi e come)
    - coordinamento delle attività in caso di più organismi/autorità di controllo
    - formazione del personale che effettua i controlli
    - ispezioni e visite preannunciate/senza preavviso.
-

## Modelli per i dati sulla produzione biologica cui all'articolo 92 septies

Relazione sui controlli ufficiali nel settore biologico

Paese:  
Anno:

## 1. Informazioni sui controlli degli operatori:

N. codice organismo di controllo o autorità di controllo	Numero di operatori registrati per organismo o autorità di controllo	Numero di operatori registrati					Numero di ispezioni annuali					Numero di visite supplementari in base all'analisi dei rischi					Numero totale di ispezioni/visite									
		Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	
MS-BIO-01																										
MS-BIO-02																										
MS-BIO-...																										
Totale																										

(\*) "Produttori agricoli" si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori, ad altri produttori vari non classificati altrove (n.c.a.).

(\*\*) "Trasformatori" si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori, ad altri trasformatori vari n.c.a.

(\*\*\*) "Altri operatori" si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e altri operatori n.c.a.

N. codice organismo di controllo o autorità di controllo o nome autorità competente	Numero di operatori registrati					Numero di campioni analizzati					Numero di campioni che rivelano un'infrazione al regolamento (CE) n. 834/2007 e al regolamento (CE) n. 1235/2008								
	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	
MS-BIO-01																			
MS-BIO-02																			

N. codice organismo di controllo o autorità di controllo o nome autorità competente	Numero di operatori registrati						Numero di campioni analizzati						Numero di campioni che rivelano un'infrazione al regolamento (CE) n. 834/2007 e al regolamento (CE) n. 1235/2008					
	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)
MS-BIO...																		
Totale																		

(\*) "Produttori agricoli" si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori, ad altri produttori vari non classificati altrove (n.c.a.).

(\*\*) "Trasformatori" si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori, ad altri trasformatori vari n.c.a.

(\*\*\*) "Altri operatori" si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e altri operatori n.c.a.

N. codice organismo di controllo o autorità di controllo	Numero di operatori registrati						Numero di irregolarità o di infrazioni constatate (1)						Numero di misure applicate alla partita o all'intero ciclo di produzione (2)						Numero di misure applicate all'operatore (3)					
	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)
MS-BIO-01																								
MS-BIO-02																								
MS-BIO-...																								
Totale																								

(\*) "Produttori agricoli" si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori, ad altri produttori vari non classificati altrove (n.c.a.).

(\*\*) "Trasformatori" si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori, ad altri trasformatori vari n.c.a.

(\*\*\*) "Altri operatori" si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e altri operatori n.c.a.

(1) Limitatamente alle irregolarità e infrazioni che incidono sulla qualificazione biologica dei prodotti e/o che hanno determinato l'applicazione di una misura.

(2) Ove sia constatata un'irregolarità in relazione all'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo assicura che nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico, qualora ciò sia proporzionato all'importanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari [cfr. articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007].

(3) Ove sia constatata un'infrazione grave o avente effetti prolungati, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo vieta all'operatore di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l'autorità competente dello Stato membro [cfr. articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007].

## 2. Informazioni sulla vigilanza e gli audit:

N. codice organismo di controllo o autorità di controllo	Numero di operatori registrati per organismo o autorità di controllo	Numero di operatori registrati						Verifica documentale e audit presso gli uffici <sup>(1)</sup> , (numero di fascicoli di operatori controllati)						Numero di audit di controllo <sup>(2)</sup>						Numero di audit in affiancamento <sup>(3)</sup>						
		Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	
MS-BIO-01																										
MS-BIO-02																										
MS-BIO-...																										
Totale																										

(\*) "Produttori agricoli" si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori, ad altri produttori vari non classificati altrove (n.c.a.).

(\*\*) "Trasformatori" si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori, ad altri trasformatori vari n.c.a.

(\*\*\*) "Altri operatori" si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e altri operatori n.c.a.

<sup>(1)</sup> Verifica documentale della pertinente documentazione generale, che descrive la struttura, il funzionamento e la gestione della qualità dell'organismo di controllo. Audit presso gli uffici dell'organismo di controllo, in particolare controllo dei fascicoli degli operatori e verifica del trattamento delle non conformità e dei reclami, ivi compresa la frequenza minima dei controlli, l'uso del metodo basato sui rischi, le visite senza preavviso e le visite di follow-up, le modalità di campionamento e lo scambio di informazioni con altri organismi e autorità di controllo.

<sup>(2)</sup> Audit di controllo: l'autorità competente esegue l'ispezione presso un operatore per verificare la conformità con le procedure operative dell'organismo di controllo e verificarne l'efficacia.

<sup>(3)</sup> Audit in affiancamento: l'autorità competente osserva un'ispezione eseguita da un ispettore dell'organismo di controllo.

## 3. Conclusioni sul sistema di controllo per la produzione biologica:

N. codice organismo di controllo o autorità di controllo	Revoca del riconoscimento			Misure adottate per garantire l'efficace funzionamento del sistema di controllo per la produzione biologica (misure esecutive)
	Sì/no	dal (data)	al (data)	
MS-BIO-01				
MS-BIO-02				
MS-BIO-...				

Dichiarazione di prestazione complessiva del sistema di controllo per la produzione biologica:»

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 393/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2013

**che modifica i regolamenti (CE) n. 1120/2009 e (CE) n. 1122/2009 relativamente ai criteri di ammissibilità e all'obbligo di notifica per quanto riguarda le varietà di canapa per l'attuazione dei regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2, e l'articolo 142, lettera h,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se le varietà coltivate hanno un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %. Ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, l'articolo 39 del suddetto regolamento si applica anche alle superfici soggette al regime di pagamento unico per superficie nei nuovi Stati membri.
- (2) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori <sup>(2)</sup>, prevede che il pagamento dei diritti all'aiuto per le superfici investite a canapa è subordinato all'uso di sementi delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, eccettuate le varietà Finola e Tiborszálási, che attualmente sono ammissibili soltanto in Finlandia e in Ungheria.
- (3) In base alla notifiche di alcuni Stati membri e considerato il fatto che è già prevista una procedura per l'esclusione di una determinata varietà al livello degli Stati membri, il regime può essere semplificato al livello dell'Unione sopprimendo la disposizione che limita l'ammissibilità di superfici che utilizzano le varietà Finola e Tiborszálási a un determinato Stato membro.
- (4) L'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo

nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo <sup>(3)</sup> stabilisce la procedura da seguire se i campioni di una determinata varietà eccedono il tenore di tetraidrocannabinolo stabilito all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

- (5) Tenendo conto del fatto che gli Stati membri hanno tutte le informazioni a disposizione per chiedere alla Commissione l'autorizzazione a proibire la commercializzazione di una varietà di canapa che ha un tenore di tetraidrocannabinolo che eccede quello stabilito all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e a escludere tale varietà dall'ammissibilità ai pagamenti diretti, il regime può essere ulteriormente semplificato sopprimendo l'obbligo di notificare le relazioni sulle risultanze del tetraidrocannabinolo relative ai campioni di tale varietà.
- (6) Occorre pertanto modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 1120/2009 e (CE) n. 1122/2009.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1120/2009 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

**Produzione di canapa**

Ai fini dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009, il pagamento dei diritti all'aiuto per le superfici investite a canapa è subordinato all'utilizzo di sementi delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE <sup>(\*)</sup>. Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio <sup>(\*\*)</sup>.

(\*) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(\*\*) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.»

(1) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2) GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.

(3) GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

*Articolo 2*

All'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, il secondo comma è soppresso.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2013

*Per la Commissione*  
*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 394/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2013

**che modifica, per quanto riguarda la sostanza monepantel, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea nei medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o nei biocidi utilizzati nel settore zootecnico, va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.
- (2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale <sup>(2)</sup>.
- (3) Il monepantel figura attualmente nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per gli ovini e i caprini, per muscolo, grasso, fegato e rene, escludendo gli animali che producono latte destinato al consumo umano.
- (4) L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di includere il latte ovino nella voce esistente per il monepantel.

- (5) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare i LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare ad un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o i LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. Il Comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di fissare un LMR per il monepantel per il latte ovino e di estrapolare i LMR per il monepantel dagli ovini, per il latte, ai caprini, per il latte.
- (6) Occorre pertanto modificare la voce relativa al monepantel figurante nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per includere i LMR per gli ovini e i caprini, per il latte.
- (7) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole che permetta alle parti interessate di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al nuovo LMR.
- (8) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 29 giugno 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.

ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce relativa al monepantel è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]	Classificazione terapeutica
«Monepantel	Monepantel-sulfone	Ovini, caprini	700 µg/kg 7 000 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg 170 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte		Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti»

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 395/2013 DELLA COMMISSIONE****del 29 aprile 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2013

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

**Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	75,7
	TN	97,0
	TR	124,1
	ZZ	98,9
0707 00 05	AL	65,0
	TR	129,8
	ZZ	97,4
0709 93 10	TR	108,2
	ZZ	108,2
0805 10 20	EG	55,9
	IL	72,0
	MA	53,1
	TN	69,6
	TR	68,0
	ZZ	63,7
0805 50 10	TR	90,8
	ZA	105,6
	ZZ	98,2
0808 10 80	AR	116,6
	BR	102,2
	CL	120,3
	CN	73,9
	MK	30,8
	NZ	137,7
	US	237,3
	ZA	107,9
	ZZ	115,8
0808 30 90	AR	139,1
	CL	136,5
	CN	69,8
	NZ	199,4
	ZA	135,6
	ZZ	136,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

## DECISIONI

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

(2013/208/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 148, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere del Comitato per l'occupazione,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 145 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che gli Stati membri e l'Unione si adoperino per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione e, in particolare, a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea.

(2) La strategia Europa 2020 proposta dalla Commissione consente all'Unione di far progredire la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Il 13 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la raccomandazione sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione <sup>(3)</sup>. Inoltre, il 21 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/707/UE sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione <sup>(4)</sup> («orientamenti a favore dell'occupazione»). Tali orientamenti nel loro insieme costituiscono gli orientamenti integrati per l'attuazione della strategia Europa 2020. Cinque obiettivi principali, elencati negli orientamenti corrispondenti, costituiscono traguardi condivisi che devono orientare l'azione degli Stati membri, ten-

nendo in considerazione le rispettive posizioni di partenza e le situazioni nazionali, nonché le posizioni e le situazioni dell'Unione. La strategia europea per l'occupazione svolge un ruolo di primo piano nella realizzazione degli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020 relativamente all'occupazione e al mercato del lavoro.

(3) Gli orientamenti integrati sono in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010. Essi danno agli Stati membri indicazioni precise su come definire i propri programmi nazionali di riforma e su come attuare le riforme. È opportuno che gli orientamenti a favore dell'occupazione siano alla base di tutte le eventuali raccomandazioni specifiche per paese rivolte dal Consiglio agli Stati membri a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, parallelamente alle raccomandazioni specifiche per paese trasmesse agli Stati membri a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE. È opportuno che gli orientamenti per l'occupazione costituiscano inoltre la base per la redazione della relazione comune sull'occupazione che il Consiglio e la Commissione trasmettono ogni anno al Consiglio europeo.

(4) L'esame dei progetti di programmi nazionali di riforma degli Stati membri, contenuti nella relazione comune sull'occupazione, adottata dal Consiglio il 28 febbraio 2013, dimostra che gli Stati membri dovrebbero continuare a compiere ogni sforzo per affrontare le seguenti priorità: aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e ridurre la disoccupazione strutturale, sviluppare una forza lavoro competente, in grado di soddisfare le esigenze del mercato e promuovere la qualità del lavoro e l'apprendimento permanente, migliorare i risultati dei sistemi di istruzione e formazione a tutti i livelli e incrementare la partecipazione all'istruzione terziaria, promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà.

(5) È opportuno che gli orientamenti in materia di occupazione adottati nel 2010 rimangano stabili fino al 2014 per mantenere la centralità della loro attuazione. Fino alla fine del 2014 l'aggiornamento degli orientamenti in materia di occupazione dovrebbe restare rigorosamente limitato. Nel 2011 e nel 2012, gli orientamenti a favore dell'occupazione sono stati mantenuti, ed è opportuno che lo siano anche per il 2013.

<sup>(1)</sup> Parere del 6 febbraio 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere del 13 febbraio 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.

(6) Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di far ricorso al Fondo sociale europeo per attuare gli orientamenti a favore dell'occupazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'allegato della decisione 2010/707/UE sono mantenuti per il 2013 e saranno presi in considerazione dagli Stati membri nella definizione delle rispettive politiche a favore dell'occupazione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

S. COVENEY

---

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2013

**sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri, relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2012**

[notificata con il numero C(2013) 2444]

(2013/209/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 27, 30 e 33,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un certificato relativo alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, liquida i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento.

(2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR <sup>(2)</sup>, per i conti del FEAGA l'esercizio finanziario inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N. Nell'ambito della liquidazione dei conti, al fine di allineare il periodo di riferimento per le spese del FEASR con quello del FEAGA, per l'esercizio finanziario 2012 occorre prendere in considerazione le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 2011 al 15 ottobre 2012.

(3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR <sup>(3)</sup>, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento sono determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai

sensi del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dal pagamento intermedio successivo o lo aggiunge ad esso.

(4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 31 marzo 2013, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.

(5) Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Nell'allegato I figurano gli importi liquidati per ciascuno Stato membro e gli importi da recuperare dagli Stati membri o da erogare agli stessi.

(6) Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere nella presente decisione alla liquidazione dei conti da questi presentati. Gli organismi pagatori interessati figurano nell'allegato II.

(7) A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti intermedi allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro. Al fine di evitare qualsiasi rimborso prematuro o temporaneo degli importi in questione, è opportuno non riconoscerli nella presente decisione ed esaminarli ulteriormente secondo la procedura di verifica di conformità di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(8) A norma dell'articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, le conseguenze finanziarie del mancato recupero a seguito di irregolarità sono per il 50 % a carico dello Stato membro qualora il recupero non abbia avuto luogo prima della chiusura di un programma di sviluppo rurale, nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, oppure alla chiusura del programma qualora tali termini scadano prima della chiusura. L'articolo 33, paragrafo 4, del suddetto regolamento prescrive agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, unitamente ai conti annuali, una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati a seguito di irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 reca le modalità di applicazione dell'obbligo di comunicazione da parte degli Stati membri degli importi da recuperare. Nell'allegato III del suddetto regolamento è riportata la tabella che doveva essere trasmessa dagli Stati membri nel 2013. Sulla base delle tabelle compilate dagli

<sup>(1)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

Stati membri, la Commissione decide in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

- (9) A norma dell'articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1290/2005, dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale gli Stati membri possono decidere di non procedere al recupero. Tale decisione può essere adottata soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l'irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Nella tabella riepilogativa di cui all'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento citato.
- (10) A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione lascia impregiudicata la successiva adozione da parte della Commissione di decisioni intese a escludere dal finanziamento dell'Unione spese non eseguite in conformità alle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2012.

Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono riportati nell'allegato I.

#### *Articolo 2*

Per l'esercizio finanziario 2012, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese inerenti a ciascun programma di sviluppo rurale finanziato dal FEASR, riportati nell'allegato II, sono stati stralciati dalla presente decisione e formeranno oggetto di una futura decisione di liquidazione.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2013

*Per la Commissione*

Dacian CIOLOȘ

*Membro della Commissione*

## SPESE LIQUIDATE DEL FEASR RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Importo da recuperare dagli Stati membri o da erogare agli stessi, per programma

Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR

(In euro)

SM	CCI	Spesa 2012	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2012	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo da recuperare dallo Stato membro (-) o da erogare allo Stato membro (+)
		i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
AT	2007AT06RPO001	536 750 710,55	0,00	536 750 710,55	0,00	536 750 710,55	536 889 693,18	- 138 982,63
BE	2007BE06RPO001	38 717 525,91	0,00	38 717 525,91	0,00	38 717 525,91	38 717 490,21	35,70
BE	2007BE06RPO002	28 714 739,97	0,00	28 714 739,97	0,00	28 714 739,97	28 716 204,48	- 1 464,51
BG	2007BG06RPO001	308 461 739,36	0,00	308 461 739,36	0,00	308 461 739,36	308 461 766,20	- 26,84
CY	2007CY06RPO001	19 979 798,73	0,00	19 979 798,73	0,00	19 979 798,73	19 977 169,29	2 629,44
CZ	2007CZ06RPO001	420 405 062,51	0,00	420 405 062,51	0,00	420 405 062,51	420 404 919,20	143,31
DE	2007DE06RAT001	402 133,08	0,00	402 133,08	0,00	402 133,08	402 133,11	- 0,03
DE	2007DE06RPO004	210 119 186,29	0,00	210 119 186,29	0,00	210 119 186,29	210 119 186,29	0,00
DE	2007DE06RPO007	185 163 802,40	0,00	185 163 802,40	0,00	185 163 802,40	185 163 861,88	- 59,48
DE	2007DE06RPO009	3 069 982,65	0,00	3 069 982,65	0,00	3 069 982,65	3 069 987,85	- 5,20
DE	2007DE06RPO011	122 658 529,48	0,00	122 658 529,48	0,00	122 658 529,48	122 658 529,49	- 0,01
DE	2007DE06RPO012	124 722 137,43	0,00	124 722 137,43	0,00	124 722 137,43	124 722 136,25	1,18
DE	2007DE06RPO015	45 640 598,90	0,00	45 640 598,90	0,00	45 640 598,90	45 640 598,96	- 0,06
DE	2007DE06RPO017	32 444 966,09	0,00	32 444 966,09	0,00	32 444 966,09	32 444 966,09	0,00
DE	2007DE06RPO018	5 642 155,06	0,00	5 642 155,06	0,00	5 642 155,06	5 642 155,04	0,02
DE	2007DE06RPO019	166 108 621,46	0,00	166 108 621,46	0,00	166 108 621,46	166 108 621,45	0,01
DE	2007DE06RPO020	144 647 436,45	0,00	144 647 436,45	0,00	144 647 436,45	144 647 436,41	0,04
DE	2007DE06RPO021	38 874 673,75	0,00	38 874 673,75	0,00	38 874 673,75	38 874 699,12	- 25,37
EE	2007EE06RPO001	129 931 680,74	0,00	129 931 680,74	0,00	129 931 680,74	129 931 856,59	- 175,85

(In euro)

SM	CCI	Spesa 2012	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2012	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo da recuperare dallo Stato membro (-) o da erogare allo Stato membro (+)
		i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
ES	2007ES06RAT001	12 605 523,30	0,00	12 605 523,30	0,00	12 605 523,30	12 605 523,29	0,01
ES	2007ES06RPO002	44 410 451,88	0,00	44 410 451,88	0,00	44 410 451,88	44 411 263,01	- 811,13
ES	2007ES06RPO003	46 565 987,62	0,00	46 565 987,62	0,00	46 565 987,62	46 565 977,49	10,13
ES	2007ES06RPO004	4 728 268,02	0,00	4 728 268,02	0,00	4 728 268,02	4 728 266,87	1,15
ES	2007ES06RPO005	6 355 287,75	0,00	6 355 287,75	0,00	6 355 287,75	6 355 287,82	- 0,07
ES	2007ES06RPO006	11 509 387,33	0,00	11 509 387,33	0,00	11 509 387,33	11 509 387,33	0,00
ES	2007ES06RPO007	88 731 043,58	0,00	88 731 043,58	0,00	88 731 043,58	88 731 040,54	3,04
ES	2007ES06RPO008	94 769 354,19	0,00	94 769 354,19	0,00	94 769 354,19	94 769 380,73	- 26,54
ES	2007ES06RPO009	30 099 390,74	0,00	30 099 390,74	0,00	30 099 390,74	30 099 338,76	51,98
ES	2007ES06RPO010	91 947 161,33	0,00	91 947 161,33	0,00	91 947 161,33	92 023 646,85	- 76 485,52
ES	2007ES06RPO011	102 629 746,17	0,00	102 629 746,17	0,00	102 629 746,17	102 629 745,16	1,01
ES	2007ES06RPO012	7 282 917,77	0,00	7 282 917,77	0,00	7 282 917,77	7 282 917,38	0,39
ES	2007ES06RPO013	24 869 738,26	0,00	24 869 738,26	0,00	24 869 738,26	24 869 737,90	0,36
ES	2007ES06RPO014	20 959 053,96	0,00	20 959 053,96	0,00	20 959 053,96	20 959 062,52	- 8,56
ES	2007ES06RPO015	13 565 898,04	0,00	13 565 898,04	0,00	13 565 898,04	13 568 195,86	- 2 297,82
ES	2007ES06RPO016	6 657 518,54	0,00	6 657 518,54	0,00	6 657 518,54	6 657 514,28	4,26
ES	2007ES06RPO017	2 432 274,93	0,00	2 432 274,93	0,00	2 432 274,93	2 432 290,65	- 15,72
FI	2007FI06RPO001	306 194 739,68	0,00	306 194 739,68	0,00	306 194 739,68	306 205 706,94	- 10 967,26
FI	2007FI06RPO002	2 476 684,91	0,00	2 476 684,91	0,00	2 476 684,91	2 476 684,88	0,03
FR	2007FR06RPO002	13 474 359,90	0,00	13 474 359,90	0,00	13 474 359,90	13 474 771,64	- 411,74
GR	2007GR06RPO001	330 814 547,86	0,00	330 814 547,86	0,00	330 814 547,86	330 814 547,83	0,03
HU	2007HU06RPO001	444 085 578,73	0,00	444 085 578,73	0,00	444 085 578,73	443 956 972,20	128 606,53
IE	2007IE06RPO001	322 067 654,67	0,00	322 067 654,67	0,00	322 067 654,67	322 067 614,63	40,04
IT	2007IT06RAT001	6 506 208,56	0,00	6 506 208,56	0,00	6 506 208,56	6 506 208,56	0,00

(In euro)

SM	CCI	Spesa 2012	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2012	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo da recuperare dallo Stato membro (-) o da erogare allo Stato membro (+)
		i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
IT	2007IT06RPO001	24 379 135,72	0,00	24 379 135,72	0,00	24 379 135,72	24 380 736,23	- 1 600,51
IT	2007IT06RPO002	17 564 520,93	0,00	17 564 520,93	0,00	17 564 520,93	17 564 521,29	- 0,36
IT	2007IT06RPO003	65 039 830,31	0,00	65 039 830,31	0,00	65 039 830,31	65 039 828,99	1,32
IT	2007IT06RPO004	15 657 996,80	0,00	15 657 996,80	0,00	15 657 996,80	15 664 080,33	- 6 083,53
IT	2007IT06RPO005	47 329 565,62	0,00	47 329 565,62	0,00	47 329 565,62	47 339 294,23	- 9 728,61
IT	2007IT06RPO006	14 777 673,53	0,00	14 777 673,53	0,00	14 777 673,53	14 786 581,96	- 8 908,43
IT	2007IT06RPO007	90 362 021,28	0,00	90 362 021,28	0,00	90 362 021,28	90 362 024,63	- 3,35
IT	2007IT06RPO008	16 936 677,31	0,00	16 936 677,31	0,00	16 936 677,31	17 328 986,74	- 392 309,43
IT	2007IT06RPO009	75 301 501,51	0,00	75 301 501,51	0,00	75 301 501,51	75 301 501,48	0,03
IT	2007IT06RPO010	55 292 452,79	0,00	55 292 452,79	0,00	55 292 452,79	55 292 452,33	0,46
IT	2007IT06RPO011	22 479 775,82	0,00	22 479 775,82	0,00	22 479 775,82	22 479 775,77	0,05
IT	2007IT06RPO012	58 700 494,85	0,00	58 700 494,85	0,00	58 700 494,85	58 718 426,04	- 17 931,19
IT	2007IT06RPO013	7 077 988,03	0,00	7 077 988,03	0,00	7 077 988,03	7 077 988,21	- 0,18
IT	2007IT06RPO014	83 205 962,61	0,00	83 205 962,61	0,00	83 205 962,61	83 205 960,22	2,39
IT	2007IT06RPO015	14 019 405,51	0,00	14 019 405,51	0,00	14 019 405,51	14 019 423,76	- 18,25
IT	2007IT06RPO016	72 825 928,02	0,00	72 825 928,02	0,00	72 825 928,02	72 854 508,13	- 28 580,11
IT	2007IT06RPO017	60 734 732,80	0,00	60 734 732,80	- 5 006 487,10	55 728 245,70	55 719 550,02	8 695,68
IT	2007IT06RPO018	98 749 442,94	0,00	98 749 442,94	0,00	98 749 442,94	98 748 375,78	1 067,16
IT	2007IT06RPO019	124 100 396,67	0,00	124 100 396,67	0,00	124 100 396,67	124 120 192,75	- 19 796,08
IT	2007IT06RPO020	124 337 336,44	0,00	124 337 336,44	0,00	124 337 336,44	124 510 471,21	- 173 134,77
IT	2007IT06RPO021	226 053 238,71	0,00	226 053 238,71	0,00	226 053 238,71	226 139 550,09	- 86 311,38
LT	2007LT06RPO001	237 177 796,40	0,00	237 177 796,40	0,00	237 177 796,40	237 121 459,60	56 336,80
LU	2007LU06RPO001	9 348 661,78	0,00	9 348 661,78	0,00	9 348 661,78	9 378 940,94	- 30 279,16
LV	2007LV06RPO001	214 814 466,80	0,00	214 814 466,80	0,00	214 814 466,80	214 813 938,09	528,71

(In euro)

SM	CCI	Spesa 2012	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2012	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo da recuperare dallo Stato membro (-) o da erogare allo Stato membro (+)
		i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
MT	2007MT06RPO001	9 002 133,91	0,00	9 002 133,91	0,00	9 002 133,91	9 002 133,88	0,03
NL	2007NL06RPO001	97 078 371,06	0,00	97 078 371,06	0,00	97 078 371,06	98 217 487,71	- 1 139 116,65
PL	2007PL06RPO001	2 041 824 877,34	0,00	2 041 824 877,34	0,00	2 041 824 877,34	2 041 821 110,52	3 766,82
PT	2007PT06RAT001	2 100 675,90	0,00	2 100 675,90	0,00	2 100 675,90	2 100 675,68	0,22
PT	2007PT06RPO001	48 442 865,80	0,00	48 442 865,80	0,00	48 442 865,80	48 442 855,88	9,92
PT	2007PT06RPO002	601 644 296,63	0,00	601 644 296,63	0,00	601 644 296,63	601 644 193,09	103,54
PT	2007PT06RPO003	26 722 075,59	0,00	26 722 075,59	0,00	26 722 075,59	26 722 055,59	20,00
SE	2007SE06RPO001	294 264 230,85	0,00	294 264 230,85	0,00	294 264 230,85	298 089 364,84	- 3 825 133,99
SI	2007SI06RPO001	122 609 926,69	0,00	122 609 926,69	0,00	122 609 926,69	122 610 210,36	- 283,67
SK	2007SK06RPO001	274 899 210,89	0,00	274 899 210,89	0,00	274 899 210,89	274 899 689,64	- 478,75
UK	2007UK06RPO001	469 465 696,13	0,00	469 465 696,13	0,00	469 465 696,13	469 411 107,94	54 588,19
UK	2007UK06RPO002	51 445 616,04	0,00	51 445 616,04	0,00	51 445 616,04	51 445 684,02	- 67,98
UK	2007UK06RPO003	166 234 309,63	0,00	166 234 309,63	0,00	166 234 309,63	166 904 508,81	- 670 199,18
UK	2007UK06RPO004	54 428 821,51	0,00	54 428 821,51	0,00	54 428 821,51	54 428 841,38	- 19,87

## ALLEGATO II

## LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 — FEASR

**Elenco degli organismi pagatori e dei programmi i cui conti sono stati stralciati e formeranno oggetto di un'ulteriore decisione di liquidazione**

Stato membro	Organismo pagatore	Programma
Danimarca	DAFA	2007DK06RPO001
Germania	Baden-Württemberg Thüringen Helaba	2007DE06RPO003 2007DE06RPO023 2007DE06RPO010
Francia	ASP ASP ASP ASP ASP	2007FR06RPO001 2007FR06RPO003 2007FR06RPO004 2007FR06RPO005 2007FR06RPO006
Romania	PARDF	2007RO06RPO001
Spagna	Andalucia	2007ES06RPO001

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2013

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2012

[notificata con il numero C(2013) 2454]

(2013/210/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 30 e 32,

previa consultazione del Comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un certificato relativo alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, liquida i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento.

(2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR <sup>(2)</sup>, per l'esercizio finanziario 2012 sono prese in considerazione le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 2011 al 15 ottobre 2012.

(3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR <sup>(3)</sup>, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, sono determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2012, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dal pagamento mensile o lo aggiunge al pagamento mensile relativo alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti.

(4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 31 marzo 2013, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.

(5) Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Nell'allegato I figurano gli importi liquidati per ciascuno Stato membro e gli importi da recuperare dagli Stati membri o da versare agli stessi.

(6) Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati. Gli organismi pagatori interessati figurano nell'allegato II.

(7) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2006, gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione contabile. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei mesi suddetti del 2012 è stata effettuata al di là dei termini regolamentari. Occorre pertanto che la presente decisione stabilisca le riduzioni corrispondenti.

(8) La Commissione, in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti mensili nella contabilizzazione delle spese per l'esercizio finanziario 2012. Al fine di evitare eventuali rimborsi prematuri o temporanei degli importi in questione, è opportuno non riconoscerli nella presente decisione ed esaminarli ulteriormente nell'ambito della procedura di verifica di conformità prevista dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(9) Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro. L'articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento impone agli Stati membri, all'atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati a seguito di irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 prevede le modalità di applicazione dell'obbligo di comunicazione, da parte degli Stati membri, degli importi da recuperare. Nell'allegato III del suddetto regolamento è

<sup>(1)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

riportata la tabella che doveva essere trasmessa nel 2013 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere le conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità da adottare ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

- (10) A norma dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l'irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Nella tabella riepilogativa di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento citato.
- (11) A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione lascia impregiudicata la successiva adozione da parte della Commissione di decisioni intese ad escludere dal finanziamento dell'Unione spese non eseguite in conformità alle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2012.

Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell'allegato I.

#### *Articolo 2*

Per l'esercizio finanziario 2012 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAGA, riportati nell'allegato II, sono stralciati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2013

*Per la Commissione*

Dacian CIOLOȘ

*Membro della Commissione*

## LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

## Importo che deve essere recuperato dallo o versato allo Stato membro

SM		2012 - Spese/Entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1)	Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) 1290/2005	Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni	Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importi da recuperare dallo (-) o da versare allo (+) Stato membro (2)
		liquidati	disgiunti						
		= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale	= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili						
		a	b	c = a + b	d	e	f = c + d + e	g	h = f - g
BE	EUR	626 505 990,43	17 563 033,17	644 069 023,60	- 835 758,00	- 9 465,76	643 223 799,84	643 268 110,28	- 44 310,44
BG	EUR	409 313 564,46	0,00	409 313 564,46	0,00	0,00	409 313 564,46	409 382 531,46	- 68 967,00
CZ	EUR	756 245 858,01	0,00	756 245 858,01	12 287 000,00	0,00	768 532 858,01	768 528 458,42	4 399,59
DK	DKK	0,00	0,00	0,00	0,00	- 66 422,98	- 66 422,98	0,00	- 66 422,98
DK	EUR	920 591 828,88	0,00	920 591 828,88	0,00	0,00	920 591 828,88	920 419 781,93	172 046,95
DE	EUR	5 208 255 884,14	226 507 719,74	5 434 763 603,88	- 10 670,90	- 116 714,81	5 434 636 218,17	5 434 442 720,94	193 497,23
EE	EUR	84 668 605,91	0,00	84 668 605,91	6 584 000,00	0,00	91 252 605,91	91 240 137,57	12 468,34
IE	EUR	1 285 148 754,42	0,00	1 285 148 754,42	- 41 641,57	- 56 295,34	1 285 050 817,51	1 283 663 941,98	1 386 875,53
EL	EUR	2 291 882 303,19	0,00	2 291 882 303,19	- 261 095,95	- 1 786 932,58	2 289 834 274,66	2 291 621 207,24	- 1 786 932,58
ES	EUR	5 785 117 916,91	0,00	5 785 117 916,91	- 289 492,07	- 1 953 186,99	5 782 875 237,85	5 785 098 764,38	- 2 223 526,53
FR	EUR	8 574 978 838,60	0,00	8 574 978 838,60	- 618 018,77	- 2 836 879,32	8 571 523 940,51	8 573 913 709,81	- 2 389 769,30
IT	EUR	4 584 038 546,05	0,00	4 584 038 546,05	- 5 943 018,39	- 5 281 611,90	4 572 813 915,76	4 574 209 766,71	- 1 395 850,95
CY	EUR	37 135 164,63	0,00	37 135 164,63	115 000,00	0,00	37 250 164,63	37 185 681,72	64 482,91
LV	EUR	126 627 252,89	0,00	126 627 252,89	202 904,04	0,00	126 830 156,93	126 811 515,51	18 641,42
LT	LTL	0,00	0,00	0,00	0,00	- 184,79	- 184,79	0,00	- 184,79

		a	b	c = a + b	d	e	f = c + d + e	g	h = f - g
LT	EUR	323 440 802,21	0,00	323 440 802,21	3 181 000,00	0,00	326 621 802,21	326 572 046,77	49 755,44
LU	EUR	33 823 988,14	0,00	33 823 988,14	- 2 597,78	- 998,55	33 820 391,81	33 608 834,43	211 557,38
HU	HUF	0,00	0,00	0,00	0,00	- 250 657 247,00	- 250 657 247,00	0,00	- 250 657 247,00
HU	EUR	1 156 158 797,34	0,00	1 156 158 797,34	0,00	0,00	1 156 158 797,34	1 156 147 681,97	11 115,37
MT	EUR	5 237 634,56	0,00	5 237 634,56	0,00	0,00	5 237 634,56	5 225 133,76	12 500,80
NL	EUR	865 043 698,77	0,00	865 043 698,77	- 124 990,78	- 3 055,23	864 915 652,76	866 711 150,74	- 1 795 497,98
AT	EUR	731 289 360,97	0,00	731 289 360,97	0,00	0,00	731 289 360,97	731 300 872,35	- 11 511,38
PL	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	- 519 914,58	- 519 914,58	0,00	- 519 914,58
PL	EUR	2 819 440 069,24	0,00	2 819 440 069,24	12 429 920,20	0,00	2 831 869 989,44	2 832 111 656,96	- 241 667,52
PT	EUR	753 645 124,44	0,00	753 645 124,44	- 2 860 720,53	- 424 567,26	750 359 836,65	750 267 141,91	92 694,74
RO	EUR	989 121 603,72	0,00	989 121 603,72	- 65 967,69	0,00	989 055 636,03	991 300 594,37	- 2 244 958,34
SI	EUR	124 384 026,71	0,00	124 384 026,71	393 000,00	- 954,10	124 776 072,61	124 777 026,71	- 954,10
SK	EUR	328 103 748,64	0,00	328 103 748,64	3 634 000,00	0,00	331 737 748,64	331 777 829,53	- 40 080,89
FI	EUR	550 258 170,47	0,00	550 258 170,47	- 73 951,98	- 23 890,45	550 160 328,04	550 231 344,07	- 71 016,03
SE	SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	- 631 641,70	- 631 641,70	0,00	- 631 641,70
SE	EUR	639 766 558,88	0,00	639 766 558,88	- 24 704,47	0,00	639 741 854,41	639 799 725,33	- 57 870,92
UK	GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	- 51 932,23	- 51 932,23	0,00	- 51 932,23
UK	EUR	3 313 755 544,68	0,00	3 313 755 544,68	- 578 462,05	0,00	3 313 177 082,63	3 308 426 422,77	4 750 659,86

SM		Spese (²)	Entrate con destina- zione specifica (²)	Articolo 32 (= e)	Totale (= h)
		05 07 01 06	6701	6702	
		i	j	k	l = i + j + k
BE	EUR	- 34 844,68	0,00	- 9 465,76	- 44 310,44
BG	EUR	- 68 967,00	0,00	0,00	- 68 967,00

		i	j	k	$l = i + j + k$
CZ	EUR	4 399,59	0,00	0,00	4 399,59
DK	DKK	0,00	0,00	- 66 422,98	- 66 422,98
DK	EUR	172 046,95	0,00	0,00	172 046,95
DE	EUR	310 212,04	0,00	- 116 714,81	193 497,23
EE	EUR	12 468,34	0,00	0,00	12 468,34
IE	EUR	1 443 170,87	0,00	- 56 295,34	1 386 875,53
EL	EUR	0,00	0,00	- 1 786 932,58	- 1 786 932,58
ES	EUR	- 270 339,54	0,00	- 1 953 186,99	- 2 223 526,53
FR	EUR	447 110,02	0,00	- 2 836 879,32	- 2 389 769,30
IT	EUR	3 885 760,95	0,00	- 5 281 611,90	- 1 395 850,95
CY	EUR	64 482,91	0,00	0,00	64 482,91
LV	EUR	18 641,42	0,00	0,00	18 641,42
LT	LTL	0,00	0,00	- 184,79	- 184,79
LT	EUR	199 389,51	- 149 634,07	0,00	49 755,44
LU	EUR	212 555,93	0,00	- 998,55	211 557,38
HU	HUF	0,00	0,00	- 250 657 247,00	- 250 657 247,00
HU	EUR	11 115,37	0,00	0,00	11 115,37
MT	EUR	12 500,80	0,00	0,00	12 500,80
NL	EUR	- 1 792 442,75	0,00	- 3 055,23	- 1 795 497,98
AT	EUR	- 11 511,38	0,00	0,00	- 11 511,38
PL	PLN	0,00	0,00	- 519 914,58	- 519 914,58
PL	EUR	- 241 667,52	0,00	0,00	- 241 667,52
PT	EUR	517 262,00	0,00	- 424 567,26	92 694,74

		i	j	k	$l = i + j + k$
RO	EUR	- 2 244 958,34	0,00	0,00	- 2 244 958,34
SI	EUR	0,00	0,00	- 954,10	- 954,10
SK	EUR	- 38 443,34	- 1 637,55	0,00	- 40 080,89
FI	EUR	- 5 519,31	- 41 606,27	- 23 890,45	- 71 016,03
SE	SEK	0,00	0,00	- 631 641,70	- 631 641,70
SE	EUR	- 57 870,92	0,00	0,00	- 57 870,92
UK	GBP	0,00	0,00	- 51 932,23	- 51 932,23
UK	EUR	4 750 659,86	0,00	0,00	4 750 659,86

(<sup>1</sup>) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui si aggiungono in particolare le rettifiche per mancato rispetto dei termini di pagamento stabilite in agosto, settembre e ottobre 2012 e le rettifiche per le eccedenze.

(<sup>2</sup>) L'importo da prendere in considerazione per calcolare l'importo da recuperare dallo o da versare allo Stato membro è il totale della dichiarazione annuale delle spese liquidate (colonna a) oppure il totale delle dichiarazioni mensili per le spese disgiunte (colonna b).  
Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2006.

(<sup>3</sup>) Se la quota relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro occorre dichiararla alla voce 05 07 01 06.  
NB: Nomenclatura 2013 : 05 07 01 06, 6701, 6702

## ALLEGATO II

## LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 — FEAGA

Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono disgiunti e soggetti a una decisione di liquidazione dei conti successiva

Stato membro	Organismo pagatore
Germania	Hamburg-Jonas
Germania	Helaba
Belgio	BIRB

## DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 aprile 2013

relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro

(rifusione)

(BCE/2013/10)

(2013/211/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

visto l'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

Considerando quanto segue:

- (1) È necessario estendere la portata della decisione BCE/2003/4 del 20 marzo 2003 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro <sup>(1)</sup> al fine di ricomprendervi le future serie di banconote in euro. A tal fine, è opportuno apportare alcune modifiche tecniche alla decisione BCE/2003/4. Inoltre, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione e interpretazione della decisione BCE/2003/4, è necessario chiarire ulteriormente e migliorare alcune regole e procedure. Pertanto, per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno procedere alla rifusione della decisione BCE/2003/4 al fine di includere le sopra citate modifiche.
- (2) L'articolo 128, paragrafo 1 del trattato e l'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione delle banconote in euro all'interno dell'Unione. Queste disposizioni prevedono anche che la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito «BCN») possano emettere banconote. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro <sup>(2)</sup>, la BCE e le BCN mettono in circolazione banconote in euro.
- (3) L'Istituto monetario europeo (IME) ha eseguito lavori preparatori per la produzione e l'emissione delle banconote in euro e, in particolare, con riguardo ai disegni delle banconote in euro; ciò ha facilitato il riconoscimento e l'assuefazione ai tagli e alle specifiche delle nuove banconote in euro da parte degli utilizzatori tenendo conto delle specifiche esigenze visive e tecniche delle associazioni europee di utilizzatori di banconote.

note in euro da parte degli utilizzatori tenendo conto delle specifiche esigenze visive e tecniche delle associazioni europee di utilizzatori di banconote.

- (4) In qualità di successore dell'IME, la BCE è titolare del diritto d'autore sui disegni delle banconote in euro in origine detenuto dall'IME. La BCE e le BCN, agenti per conto della BCE, possono far valere tale diritto relativamente alle riproduzioni emesse o distribuite in violazione dello stesso, quali, inter alia, riproduzioni che possano influenzare negativamente la reputazione delle banconote in euro.
- (5) La BCE e le BCN introdurranno periodicamente una nuova serie di banconote in euro con caratteristiche di sicurezza rafforzata, traendo vantaggio dai progressi tecnologici relativi alle banconote compiuti da quando è stata introdotta la prima serie.
- (6) Il diritto della BCE e delle BCN di emettere banconote in euro comprende altresì la competenza ad adottare tutte le misure legali necessarie a proteggere l'integrità delle banconote in euro quale mezzo di pagamento. La BCE dovrebbe adottare misure atte a fornire un livello minimo di protezione in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro al fine di assicurare che il pubblico sia in grado di distinguere le riproduzioni dalle banconote in euro che sono state emesse dalla BCE e dalle BCN e che non sono banconote false ai sensi dell'articolo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione <sup>(3)</sup> (di seguito «banconote in euro autentiche»). È necessario, quindi, stabilire regole comuni ai sensi delle quali consentire la riproduzione delle banconote in euro.
- (7) La presente decisione fa salva l'applicazione della normativa penale, in particolare in materia di contraffazione.
- (8) Le riproduzioni di banconote in euro in formato elettronico dovrebbero essere considerate lecite solo quando il produttore adotti misure tecniche appropriate per scoraggiare le stampe, laddove tali stampe siano confondibili da parte del pubblico con le banconote in euro autentiche.

<sup>(1)</sup> GU L 78 del 25.3.2003, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

- (9) La competenza ad adottare misure volte a proteggere l'integrità delle banconote in euro autentiche quale mezzo di pagamento comprende altresì quella ad adottare un regime comune ai sensi del quale le BCN siano disposte a sostituire le banconote in euro autentiche danneggiate. Conformemente a tale regime sono individuate determinate categorie di banconote in euro che dovrebbero essere trattenute dalle BCN quando vengono loro presentate per la sostituzione.
- (10) La parte di banconota in euro autentica da presentarsi perché possa essere considerata idonea alla sostituzione è soggetta a requisiti minimi di misura. Queste misure dovrebbero essere espresse quale percentuale della superficie della banconota in euro originale prima del danneggiamento, ciò al fine di prevenire distorsioni di misurazione, per esempio in situazioni in cui la banconota in euro fosse danneggiata a causa di restringimento.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1338/2001 impone agli enti creditizi e, nei limiti delle loro attività di pagamento, ad altri prestatori di servizi di pagamento e a ogni altro istituto partecipante al trattamento e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete, di assicurare che le banconote e le monete in euro, che hanno ricevuto e che intendono rimettere in circolazione, siano sottoposte a controlli relativi all'autenticità per individuare quelle contraffatte.
- (12) Dato che il danneggiamento delle banconote in euro autentiche da parte di dispositivi antifurto può accadere nel contesto di un reato penale consumato o tentato, occorre assicurare che in tali casi le banconote possano essere sostituite solo dalla vittima di tale reato consumato o tentato.
- (13) Al fine di incoraggiare tutti gli istituti e gli operatori economici di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1338/2001 ad utilizzare in maniera appropriata i dispositivi antifurto, è opportuno che le BCN applichino una commissione a carico dei soggetti che maneggiano banconote a compensazione dell'analisi eseguita a seguito della sostituzione delle banconote in euro autentiche che sono state danneggiate da dispositivi antifurto.
- (14) Tale commissione non dovrebbe essere applicata qualora il danneggiamento sia la conseguenza di rapina o furto, tentati o consumati; al fine di evitare commissioni di importo non significativo, essa si applica solo allorché un numero minimo di banconote in euro autentiche danneggiate sia presentato per la sostituzione.
- (15) Le banconote in euro autentiche danneggiate in blocco a causa dell'attivazione di dispositivi antifurto, dovrebbero essere presentate per la sostituzione, se richiesto dalle BCN, in gruppi composti da un numero minimo di banconote.
- (16) Per sostenere i tentativi di migliorare la sicurezza del ciclo del contante e per evitare la penalizzazione dell'utilizzo di dispositivi antifurto, è opportuno dare credito agli istituti e agli operatori economici di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1338/2001, che presentano per la sostituzione le banconote in euro autentiche accidentalmente danneggiate da dispositivi antifurto, nel giorno del ricevimento di tali banconote, similmente a un regolare deposito di contante.
- (17) Per sostenere la prevenzione da parte dell'Unione europea dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, è opportuno per l'Eurosistema specificare come gestire le richieste da parte di qualunque richiedente di sostituire le banconote in euro autentiche danneggiate con un valore di almeno 7 500 EUR. Tali regole fanno salvo qualsiasi altro requisito di identificazione e di segnalazione più stringente adottato dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo <sup>(1)</sup>.
- (18) Il diritto esclusivo della BCE di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione include altresì il diritto di ritirare le banconote in euro e di stabilire un regime comune in base al quale la BCE e le BCN possano effettuare tale ritiro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

#### Tagli e specifiche

1. Le banconote in euro comprendono sette tagli di banconote in euro con valori compresi tra 5 EUR e 500 EUR, raffiguranti il tema «Epoche e stili in Europa», con le seguenti caratteristiche essenziali.

Valore nominale (EUR)	Dimensioni (prima serie)	Dimensioni (seconda serie)	Colore dominante	Disegno
5	120 × 62 mm	120 × 62 mm	Grigio	Classico
10	127 × 67 mm	127 × 67 mm	Rosso	Romanico
20	133 × 72 mm	133 × 72 mm	Blu	Gotico
50	140 × 77 mm	140 × 77 mm	Arancione	Rinascimentale

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

Valore nominale (EUR)	Dimensioni (prima serie)	Dimensioni (seconda serie)	Colore dominante	Disegno
100	147 × 82 mm	Da decidere	Verde	Barocco e rococò
200	153 × 82 mm	Da decidere	Giallo-marrone	Architettura del ferro e del vetro
500	160 × 82 mm	Da decidere	Viola	Architettura moderna del XX secolo

2. I sette tagli della serie di banconote in euro recano la rappresentazione di portali e finestre sul fronte (recto) e di ponti sul retro (verso). Tutti i sette tagli sono caratteristici dei diversi periodi dell'arte europea sopra indicati. Tra gli elementi del disegno figurano:

- il simbolo dell'Unione europea;
- il nome della moneta negli alfabeti romano e greco e, in aggiunta, per la seconda serie delle banconote in euro, il nome della moneta nell'alfabeto cirillico;
- l'acronimo della BCE nelle diverse lingue ufficiali dell'Unione europea; per la prima serie delle banconote in euro, l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti cinque lingue ufficiali: BCE, ECB, EZB, EKT e EKP e, in aggiunta, per la seconda serie delle banconote in euro, l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti nove lingue ufficiali: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, БСЕ e EBC;
- il simbolo © a indicare che il diritto d'autore appartiene alla BCE; e
- la firma del presidente della BCE.

## Articolo 2

### Regole sulla riproduzione delle banconote in euro

1. Per «riproduzione» si intende qualsiasi immagine tangibile o intangibile che utilizza tutta o parte della banconota in euro come specificato nell'articolo 1, ovvero parti dei singoli elementi figurativi, quali, inter alia, colore, dimensioni e uso di lettere o simboli, la cui immagine possa somigliare o dare l'impressione generale di una banconota in euro autentica, indipendentemente da:

- la dimensione dell'immagine; o
- il materiale (o i materiali) ovvero la tecnica (o le tecniche) usate per produrla; o
- se siano stati alterati o aggiunti gli elementi del disegno della banconota in euro, comprese lettere o simboli.

2. Le riproduzioni che il pubblico possa confondere per banconote in euro autentiche sono considerate illecite.

3. Le riproduzioni conformi ai seguenti criteri sono considerate lecite in quanto non sussiste il pericolo di confusione da parte del pubblico con banconote in euro autentiche:

- riproduzioni su un solo lato di una banconota in euro, come descritta nell'articolo 1, a condizione che le loro dimensioni siano uguali o superiori al 125 % sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 75 % sia in lunghezza che in larghezza rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta all'articolo 1; o
- riproduzioni su entrambi i lati di una banconota in euro, come specificato dall'articolo 1, a condizione che le dimensioni delle stesse siano uguali o superiori al 200 % sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 50 % sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta all'articolo 1; o
- riproduzioni di singoli elementi figurativi di una banconota in euro come descritta nell'articolo 1, a condizione che tali elementi figurativi non siano raffigurati su uno sfondo rassomigliante a quello di una banconota; o
- riproduzioni su un solo lato raffiguranti una parte del fronte o del retro di una banconota in euro a condizione che tale parte sia inferiore ad un terzo dell'originale del fronte o del retro della banconota in euro così come descritta nell'articolo 1; o
- riproduzioni in materiale nettamente diverso dalla carta, che si differenzi in maniera evidente dal materiale usato per le banconote; o
- riproduzioni non tangibili disponibili in formato elettronico su siti web, ovvero tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo, ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere a tali riproduzioni intangibili in luoghi e momenti scelti da loro individualmente, a condizione che:
  - la parola SPECIMEN (campione) sia incorporata diagonalmente sulla riproduzione nel carattere *Arial* o in un analogo carattere, e
  - la risoluzione della riproduzione elettronica nella sua dimensione al 100 % non ecceda i 72 dpi.

4. In caso di riproduzioni ai sensi del paragrafo 3, lettera f,

— la lunghezza della parola SPECIMEN è pari almeno al 75 % della lunghezza della riproduzione, e

— l'altezza della parola SPECIMEN è pari almeno al 15 % dell'ampiezza della riproduzione, e

— la parola SPECIMEN compare in un colore non trasparente (opaco), contrastante con il colore dominante della rispettiva banconota in euro come descritta nell'articolo 1.

5. La BCE e le BCN, su ricevimento di una richiesta scritta, devono confermare che sono lecite anche riproduzioni non in linea con i criteri di cui al paragrafo 3, se non sono confondibili da parte del pubblico con le banconote in euro autentiche come descritte nell'articolo 1. Se una riproduzione viene prodotta nel territorio di un solo Stato membro la cui moneta è l'euro, le richieste di cui sopra saranno indirizzate alla BCN di tale Stato membro. In ogni altro caso, tali richieste devono essere indirizzate alla BCE.

6. Le regole sulla riproduzione delle banconote in euro si applicano altresì alle banconote in euro ritirate o che abbiano perso il loro corso legale ai sensi della presente decisione.

### Articolo 3

#### **Sostituzione delle banconote in euro autentiche danneggiate**

1. Le BCN, su richiesta, e alle condizioni definite nel paragrafo 2 e nella relativa decisione del Consiglio direttivo di cui all'articolo 6, sostituiscono le banconote in euro autentiche danneggiate laddove:

- a) sia presentato più del 50 % della banconota in euro; o
- b) sia presentato il 50 % o meno della banconota in euro, qualora il richiedente possa dimostrare che le parti mancanti sono andate distrutte.

2. In aggiunta a quanto stabilito al paragrafo 1, la sostituzione delle banconote in euro autentiche danneggiate avviene conformemente alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) in caso di dubbio circa la titolarità del richiedente relativamente alle banconote in euro: il richiedente deve fornire l'identificazione, e la prova che il richiedente è il proprietario o altrimenti il richiedente autorizzato;
- b) in caso di dubbio circa l'autenticità delle banconote in euro: il richiedente deve fornire la propria identificazione;
- c) in caso siano presentate banconote in euro autentiche macchiate di inchiostro, contaminate o impregnate: è necessario che venga fornita dal richiedente una spiegazione scritta circa il tipo di macchia, di contaminazione o di impregnazione;

d) nel caso in cui banconote in euro autentiche siano state danneggiate da dispositivi antifurto: è necessario che venga fornita dal richiedente una dichiarazione scritta sulla causa dell'annullamento;

e) nel caso in cui banconote in euro autentiche siano state danneggiate da dispositivi antifurto in seguito a rapina o furto, tentati o consumati o ad altra attività criminosa: le banconote sono sostituite solo su richiesta del proprietario o altrimenti su richiesta del richiedente autorizzato che è la vittima dell'attività criminosa tentata o consumata che ha danneggiato le banconote;

f) nel caso in cui banconote in euro autentiche siano state danneggiate da dispositivi antifurto e siano presentate da istituti e operatori economici di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1338/2001: è necessario che tali istituti e operatori economici forniscano una dichiarazione scritta sulla causa dell'annullamento, il riferimento e le caratteristiche del dispositivo antifurto, informazioni dettagliate della parte che presenta le banconote danneggiate e la data di presentazione;

g) qualora le banconote in euro autentiche siano state danneggiate in blocco a causa dell'attivazione di dispositivi antifurto: per quanto possibile e se richiesto dalle BCN, le banconote in questione devono essere presentate in gruppi di 100 banconote, a condizione che l'ammontare di banconote in euro presentate sia sufficiente a formare tali gruppi;

h) nel caso in cui istituti e operatori economici di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1338/2001 presentino per la sostituzione, in una o più operazioni, banconote in euro autentiche danneggiate per un valore di almeno 7 500 EUR: tali istituti e operatori economici forniscono documentazione sull'origine delle banconote e l'identificazione del cliente o, dove possibile, del titolare effettivo come definito nella direttiva 2005/60/CE. Tale obbligo si applica anche in caso di dubbio se è raggiunta o meno la soglia di 7 500 EUR. Le regole stabilite nel presente paragrafo fanno salvo qualsiasi altro requisito di identificazione e di segnalazione più stringente adottato dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva 2005/60/CE.

3. Senza pregiudizio a quanto sopra:

- a) Nei casi in cui le BCN abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che le banconote in euro autentiche siano state intenzionalmente danneggiate, le BCN stesse rifiutano la sostituzione e le trattengono al fine di evitare il loro rientro in circolazione o che il richiedente le presenti per la sostituzione ad altra BCN. Tuttavia, le BCN sostituiscono le banconote in euro autentiche danneggiate se hanno la certezza o motivo sufficiente di ritenere che i richiedenti siano in buona fede, ovvero se i richiedenti stessi possano provare di essere in buona fede. Le banconote in euro che riportino un grado di danneggiamento modesto, perché recano ad esempio annotazioni, numeri o brevi frasi, non saranno in linea di principio considerate intenzionalmente danneggiate; e

- b) nei casi in cui le BCN abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che sia stato commesso un reato, queste rifiutano la sostituzione delle banconote in euro autentiche danneggiate e le trattengono, a fronte di apposita ricevuta, al fine di presentarle quale prova alle autorità competenti per dare inizio o contribuire a un'indagine penale già in corso. Salva diversa decisione delle autorità competenti, le banconote in euro autentiche al termine dell'indagine sono da considerarsi idonee alla sostituzione ai sensi delle condizioni previste nei paragrafi 1 e 2;
- c) Nei casi in cui le BCN abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che le banconote in euro autentiche danneggiate siano contaminate in modo tale da presentare un rischio per la salute e per la sicurezza, esse sostituiscono le banconote in euro autentiche danneggiate se il richiedente può fornire una valutazione relativa alla salute e alla sicurezza da parte delle autorità competenti.

#### Articolo 4

##### **Imposizione di una commissione per la sostituzione di banconote in euro autentiche danneggiate da dispositivi antifurto**

1. Le BCN impongono il pagamento di una commissione in capo agli istituti e agli operatori economici di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1338/2001 quando questi facciano richiesta alle BCN in conformità all'articolo 3 di sostituire banconote in euro autentiche che sono state danneggiate dall'uso di dispositivi antifurto.
2. La commissione ammonta a 10 cent di euro per banconota in euro danneggiata.
3. La commissione è imposta solo nel caso in cui vengano sostituite almeno 100 banconote in euro danneggiate. La commissione è imposta su tutte le banconote in euro sostituite.
4. Non viene imposto il pagamento di alcuna commissione nell'ipotesi di banconote in euro danneggiate in connessione a reati di rapina o furto, tentati o consumati o ad altre attività criminose.

#### Articolo 5

##### **Accreditamento del valore di banconote in euro autentiche accidentalmente danneggiate da dispositivi antifurto e presentate per la sostituzione**

1. Le BCN accreditano agli istituti e agli operatori economici di cui nell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1338/2001 e che detengono un conto presso la BCN competente il valore delle banconote in euro autentiche che sono state accidentalmente danneggiate da dispositivi antifurto il giorno della ricezione di tali banconote a condizione che:

- a) le banconote in euro non siano state danneggiate in connessione a reati di rapina o furto, consumati o ad altre attività criminose;

- b) la BCN possa verificare immediatamente che l'ammontare richiesto corrisponda all'incirca almeno al valore delle banconote presentate; e

- c) siano trasmesse tutte le altre informazioni richieste dalla BCN.

2. Qualsiasi eventuale differenza, individuata successivamente, tra il valore delle banconote in euro autentiche accidentalmente danneggiate presentate per la sostituzione e l'ammontare accreditato prima del pagamento è addebitato o accreditato, a seconda del caso, all'istituto o all'operatore economico in questione.

3. Le commissioni menzionate nell'articolo 4 saranno calcolate sulla base del numero effettivo delle banconote in euro autentiche accidentalmente danneggiate che sono state trattate dalla BCN.

#### Articolo 6

##### **Ritiro delle banconote in euro**

Il ritiro dalla circolazione di un tipo o di una serie di banconote in euro è regolato mediante decisione del Consiglio direttivo, pubblicata per informazione generale nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e in altri mezzi di comunicazione. La presente decisione verte, come minimo, sui seguenti punti:

- il tipo o la serie di banconote in euro che devono essere ritirate dalla circolazione, e
- la durata del periodo di sostituzione, e
- la data a partire dalla quale il tipo o la serie di banconote in euro non avrà più corso legale, e
- il trattamento delle banconote in euro presentate dopo la scadenza del periodo di ritiro e/o dopo che queste abbiano cessato di avere corso legale.

#### Articolo 7

##### **Entrata in vigore e abrogazione**

1. La presente decisione abroga la decisione BCE/2003/4.
2. Qualsiasi rinvio alla decisione BCE/2003/4 deve essere inteso come rinvio alla presente decisione.
3. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 aprile 2013

Per il Consiglio direttivo della BCE  
 Il presidente della BCE  
 Mario DRAGHI

## ALLEGATO

## TABELLA DI CORRELAZIONE

Decisione BCE/2003/4	La presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 7

# ORIENTAMENTI

## INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 aprile 2013

**che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro**

**(BCE/2013/11)**

(2013/212/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,  
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3 e l'articolo 16,  
vista la decisione BCE/2013/10 del 19 aprile 2013 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro <sup>(1)</sup>,

Considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione e interpretazione dell'indirizzo BCE/2003/5 del 20 marzo 2003 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro <sup>(2)</sup> e ai fini di un riferimento coerente alle banconote in euro autentiche aventi corso legale, è opportuno utilizzare solo il termine «danneggiate».
- (2) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2003/5,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1*

### **Modifica**

L'articolo 4 dell'indirizzo BCE/2003/5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

### **Sostituzione di banconote in euro danneggiate**

1. Le BCN danno debitamente attuazione alla decisione BCE/2013/10 <sup>(\*)</sup>.

2. Nel dare attuazione alla decisione BCE/2013/10, e salvo ogni eventuale restrizione legale, le BCN possono distruggere le banconote in euro danneggiate o loro frammenti, a meno che vi siano fondamenti legali in base ai quali esse debbano essere conservate o restituite al richiedente.

3. Le BCN designano un unico organo che adotti le decisioni in merito alla sostituzione delle banconote in euro danneggiate nei casi disciplinati dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione BCE/2013/10, e ne informano la BCE.

(\*) GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37.»

*Articolo 2*

### **Efficacia**

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

*Articolo 3*

### **Destinatari**

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 aprile 2013

*Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI

<sup>(1)</sup> Cfr. pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20.

## III

(Altri atti)

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## RACCOMANDAZIONE N. 93/13/COL DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

del 21 febbraio 2013

**relativa a un piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e il protocollo 1,

visto l'Atto di cui al punto 54<sup>zzzi</sup> del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE (regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali), rettificato e modificato, in particolare l'articolo 53,

vista la decisione 75/13/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 19 febbraio 2013, che autorizza il membro del collegio competente ad adottare la raccomandazione finale approvata dal Comitato EFTA "Questioni veterinarie e fitosanitarie" (documento n. 663341),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 882/2004 autorizza l'Autorità di vigilanza EFTA ("l'Autorità") a raccomandare piani coordinati, se ritenuto necessario, organizzati ad hoc in particolare al fine di stabilire la prevalenza di rischi potenziali associati a mangimi, alimenti o animali.

(2) La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, nonché la relativa pubblicità stabilisce regole del SEE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari applicabili a tutti gli alimenti.

(3) A norma della direttiva 2000/13/CE l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore il consumatore, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare, compresa la sua reale natura e la sua identità. Inoltre, in mancanza di norme specifiche nazionali o del SEE, la denominazione di vendita del prodotto è costituita dal nome sancito dagli usi dello Stato SEE in cui si effettua la vendita, o da una descrizione del prodotto alimentare che sia sufficientemente precisa da consentire all'acquirente di conoscerne l'effettiva natura.

(4) Inoltre, sull'etichetta dei prodotti alimentari in imballaggio pre confezionato destinati al consumatore finale o alle collettività devono essere indicati tutti gli ingredienti. In particolare, i prodotti alimentari contenenti carne come ingrediente, se destinati al consumatore finale o alle collettività, devono inoltre indicare le specie animali da cui tale carne proviene direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta apposta su di esso. Se nella denominazione del prodotto alimentare è citato un ingrediente, la sua quantità espressa in percentuale deve figurare anche nell'elenco degli ingredienti per evitare che il consumatore sia indotto in errore per quanto riguarda l'identità e la composizione del prodotto.

(5) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(2)</sup>, stabilisce ulteriori requisiti di etichettatura applicabili a prodotti alimentari specifici. In particolare, esso prevede che gli imballaggi destinati al consumatore finale contenenti carni macinate, tra l'altro, di solipedi debbano recare un avvertimento indicante che tali prodotti devono essere cotti prima del consumo, sempre che e nella misura in cui lo richiedano le disposizioni nazionali dello Stato membro nel cui territorio il prodotto è commercializzato.

<sup>(1)</sup> Atto di cui al punto 18 del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE.

<sup>(2)</sup> Atto di cui al punto 6.1.17 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

- (6) L'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce che gli operatori del settore alimentare che gestiscono i macelli devono richiedere, ricevere e controllare le informazioni sulla catena alimentare, nonché intervenire di conseguenza, per tutti gli animali diversi dalla selvaggina selvatica, avviati o destinati ad essere avviati al macello. Le pertinenti informazioni sulla catena alimentare riguardano, in particolare, i medicinali veterinari somministrati agli animali nell'arco di un determinato periodo e con un tempo di sospensione superiore a zero giorni, come pure le date delle somministrazioni e i tempi di sospensione. Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano<sup>(1)</sup> stabilisce, tra l'altro, che il veterinario ufficiale svolga compiti ispettivi e di audit. In particolare, il veterinario ufficiale controlla ed analizza le informazioni pertinenti tratte dai registri tenuti presso l'azienda di provenienza degli animali destinati alla macellazione, comprese le informazioni sulla catena alimentare, e tiene conto dei risultati documentati di tali controlli ed analisi nell'effettuare le ispezioni ante e post mortem.
- (7) A seguito di controlli ufficiali eseguiti dal dicembre 2012 in diversi Stati membri dell'Unione europea, è emerso che alcuni prodotti in imballaggio preconfezionato contenevano carni equine, non dichiarate nell'elenco degli ingredienti riportato direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta apposta su di esso. La denominazione di alcuni di questi prodotti alimentari e/o il relativo elenco di ingredienti menzionavano invece in modo fuorviante solo la presenza di carni bovine.
- (8) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare<sup>(2)</sup>, spetta agli operatori del settore alimentare garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.
- (9) Il cavallo è una specie animale la cui carne può essere destinata o non destinata alla produzione alimentare. Il fenilbutazone è un medicinale veterinario il cui uso è consentito solo negli animali non destinati alla produzione alimentare, a norma del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale<sup>(3)</sup>. Di conseguenza, i cavalli non destinati alla produzione alimentare, che sono stati trattati con fenilbutazone ad un certo punto della loro vita, non possono entrare nella catena alimentare. Tenuto conto delle pratiche fraudolente relative alla presenza non indicata di carni equine in determinati prodotti alimentari, è opportuno, a fini preventivi, verificare se siano entrati nella catena alimentare cavalli non destinati alla produzione alimentare che sono stati trattati con fenilbutazone.
- (10) È pertanto necessario che l'Autorità raccomandi alla Norvegia e all'Islanda di attuare un piano coordinato di controllo al fine di stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari per un periodo di un mese. La durata di tale periodo può essere prorogata di altri due mesi.
- (11) Il piano di controllo raccomandato dovrebbe comportare due azioni.
- (12) La prima azione dovrebbe comprendere opportuni controlli, effettuati a livello della vendita al dettaglio, sui prodotti alimentari destinati al consumatore finale o alle collettività, commercializzati e/o etichettati come contenenti carni bovine. Questi controlli potrebbero anche essere estesi ad altri stabilimenti (ad esempio, depositi frigoriferi). L'obiettivo di tali controlli è stabilire se questi prodotti contengano carni equine, non indicate correttamente nell'etichettatura sull'imballaggio o, nel caso di prodotti alimentari senza imballaggio preconfezionato, se le informazioni relative alla presenza di carni equine non siano messe a disposizione del consumatore o delle collettività. Tali controlli dovrebbero essere effettuati su un campione rappresentativo.
- (13) Esistono metodi affidabili che consentono di rilevare con sufficiente accuratezza la presenza di proteine di specie non dichiarate in un campione. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le proteine animali nei mangimi può fornire utili indicazioni su tali metodi e sul loro uso. Le autorità competenti di Norvegia e Islanda vanno invitate a basarsi sui pareri di tale laboratorio per quanto riguarda i metodi che possono essere utilizzati.
- (14) La seconda azione dovrebbe comprendere opportuni controlli effettuati negli stabilimenti che trattano carni equine destinate al consumo umano, compresi prodotti alimentari provenienti da paesi terzi, allo scopo di rilevare eventuali residui di fenilbutazone. Anche tali controlli dovrebbero essere effettuati su un campione rappresentativo, tenendo conto dei dati relativi alla produzione e alle importazioni. In questo caso è opportuno fare riferimento ai metodi previsti nella decisione 2002/657/CE della Commissione che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati<sup>(4)</sup>.
- (15) Norvegia e Islanda dovrebbero comunicare regolarmente i risultati di questi controlli all'Autorità, al fine di valutare i risultati e di decidere in merito agli interventi più appropriati. Tali risultati saranno trasmessi alla Commissione europea.

(1) Atto di cui al punto 1.1.12 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

(2) Atto di cui al punto 54zzzc del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE.

(3) Atto di cui al punto 13 del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE.

(4) Atto di cui al punto 7.2.19 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

I provvedimenti di cui alla presente raccomandazione risultano conformi al parere del Comitato EFTA "Questioni veterinarie e fitosanitarie", che assiste l'Autorità,

(b) controlli ufficiali su carni equine destinate al consumo umano al fine di rilevare la presenza di residui di fenilbutazone.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

È opportuno che Norvegia e Islanda applichino un piano coordinato di controllo, conformemente alle disposizioni dell'allegato della presente raccomandazione, comprendente le seguenti azioni:

(a) controlli ufficiali sui prodotti alimentari destinati al consumatore finale o alle collettività, commercializzati e/o etichettati come contenenti carni bovine; nonché

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2013

*Per l'Autorità di vigilanza EFTA*

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON  
*Membro del Collegio*

Xavier LEWIS  
*Direttore*

## ALLEGATO

**Piano coordinato di controllo al fine di stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari**

## I. AZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COORDINATO DI CONTROLLO

Il piano coordinato di controllo comporta due azioni.

**AZIONE 1: Controlli dei prodotti alimentari commercializzati e/o etichettati come contenenti carni bovine**A. *Prodotti interessati*

1. Prodotti alimentari commercializzati e/o etichettati come contenenti carni bovine (ad esempio, carni macinate, prodotti a base di carne e preparazioni di carni) che rientrano nelle seguenti categorie:
  - (a) prodotti alimentari in imballaggio preconfezionato destinati al consumatore finale o alle collettività, etichettati come contenenti carni bovine;
  - (b) prodotti alimentari messi in vendita al consumatore finale o alle collettività senza imballaggio preconfezionato e prodotti alimentari imballati nel punto vendita su richiesta del consumatore o preconfezionati per la vendita diretta, commercializzati e/o altrimenti presentati come contenenti carni bovine.
2. Ai fini di questo piano coordinato di controllo, si applica la definizione di "prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato" di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13/CE.
3. Ai fini di questo piano coordinato di controllo, si applicano le definizioni di "carni macinate", "preparazioni di carni" e "prodotti a base di carne" di cui ai punti 1.13, 1.15 e 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.

B. *Obiettivo*

Le autorità competenti di Norvegia e Islanda effettuano controlli ufficiali per stabilire se i prodotti di cui al punto A contengano carni equine, non indicate correttamente nell'etichettatura sull'imballaggio o, nel caso di prodotti alimentari senza imballaggio preconfezionato, se le informazioni relative alla presenza di carni equine non siano messe a disposizione del consumatore o delle collettività, conformemente alle disposizioni del SEE e, se del caso, alle disposizioni nazionali.

C. *Punti e procedura di campionamento*

1. Il campione deve essere rappresentativo dei prodotti interessati e coprire una serie di prodotti diversi.
2. Il campionamento dei prodotti è realizzato a livello della vendita al dettaglio (ad esempio, supermercati, piccoli negozi, macellai) e può essere esteso anche ad altri stabilimenti (ad esempio, depositi frigoriferi).

D. *Numero di campioni e modalità di campionamento*

La tabella che segue fornisce una panoramica del numero minimo indicativo raccomandato di campioni da raccogliere nel periodo stabilito nella sezione II. Le autorità competenti di Norvegia e Islanda sono invitate a raccogliere, se possibile, un numero maggiore di campioni. La distribuzione dei campioni per paese si basa sul numero di abitanti, con un numero minimo di 10 campioni dei prodotti interessati per paese e per mese di calendario, come indicato nella sezione II.

Prodotti alimentari commercializzati e/o etichettati come contenenti carni bovine	
Paese di vendita	Numero indicativo mensile raccomandato di campioni
Norvegia	50
Islanda	10

E. *Metodi*

Le autorità competenti di Norvegia e Islanda utilizzano preferibilmente il/i metodo/i raccomandato/i dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le proteine animali nei mangimi.

**AZIONE 2: Controlli delle carni equine destinate al consumo umano****A. Prodotti interessati**

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate, classificate con il codice della nomenclatura combinata 0205 e destinate al consumo umano.

**B. Obiettivo**

Le autorità competenti di Norvegia e Islanda effettuano controlli ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di residui di fenilbutazone nei prodotti di cui al punto A.

**C. Punti e procedura di campionamento**

Il campionamento dei prodotti è realizzato negli stabilimenti che trattano i prodotti di cui al punto A (ad esempio, macelli, posti d'ispezione frontalieri).

**D. Numero di campioni e modalità di campionamento**

Il numero minimo raccomandato di campioni da prelevare nel periodo stabilito nella sezione II è fissato a 1 campione ogni 50 tonnellate di prodotti di cui al punto A, con un minimo di 5 campioni per paese.

**E. Metodi**

Le autorità competenti di Norvegia e Islanda utilizzano metodi convalidati a norma della decisione 2002/657/CE della Commissione. Tali metodi sono consultabili sul sito web del laboratorio europeo di riferimento per i residui di medicinali veterinari e i contaminanti negli alimenti di origine animale per i residui elencati nell'allegato I, categoria A, punto 5) e categoria B, punto 2), lettere a), b) ed e), della direttiva 96/23/CE<sup>(1)</sup>.

**II. DURATA DEL PIANO COORDINATO DI CONTROLLO**

Il piano coordinato di controllo è attuato per un periodo di un mese a decorrere dalla data di adozione della presente raccomandazione o al più tardi dal 1° marzo 2013.

**III. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI**

1. Le autorità competenti di Norvegia e Islanda forniscono una sintesi delle seguenti informazioni per ciascuna delle azioni di cui alla sezione I del presente allegato:

- (a) numero di campioni raccolti, per categoria di prodotti;
- (b) metodo o metodi utilizzati per l'analisi e tipo di analisi effettuate;
- (c) numero di risultati positivi;
- (d) controlli di follow-up eseguiti in caso di risultati positivi nei prodotti di cui al punto A dell'azione 1, se il contenuto rilevato di carni equine supera l'1 %;
- (e) controlli di follow-up eseguiti in caso di risultati positivi nei prodotti di cui al punto A dell'azione 2;
- (f) risultati dei controlli di follow-up;
- (g) per i risultati positivi nei prodotti di cui al punto A dell'azione 2, il paese in cui l'animale in questione è stato certificato da macello.

Tale relazione è trasmessa all'Autorità entro 15 giorni dalla fine del periodo di un mese di cui alla sezione II.

La relazione è presentata secondo il modello che sarà fornito dall'Autorità.

2. Le autorità competenti di Norvegia e Islanda comunicano immediatamente all'Autorità eventuali risultati positivi dei controlli ufficiali effettuati in relazione alle azioni 1 e 2 di cui alla sezione I tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.

3. Le autorità competenti di Norvegia e Islanda riferiscono altresì all'Autorità i risultati di eventuali controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare su richiesta delle autorità stesse. Tali informazioni sono corredate dei dati di cui al punto 1 e presentate secondo il modello che sarà fornito dall'Autorità.

---

<sup>(1)</sup> Atto di cui al punto 2 della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.



## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

